

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
IV Direzione Centrale Div. 43

Circolare n. 94/96

Prot. n. 2095/4360 (C) D.C. IV n. A060

OGGETTO: Pneumatici per equipaggiamento dei veicoli. Veicoli circolanti: ammissibilità di pneumatici diversi dai tipi con i quali i veicoli sono stati omologati.

A scioglimento della riserva di ulteriori istruzioni, prospettata nella circolare n. 3838/4360(7), del 18 ottobre 1995 (1), di pari oggetto, preso atto della esperienza acquisita nel settore, con la presente si dispone al riguardo quanto segue, fatto salvo quanto già espresso con la circolare D.G. n. 103/95 (2), D.G. n. 104/95 (3) e D.G. n. 105/95 del 31.5.1995 (4).

- A) Qualora il veicolo venga equipaggiato con un tipo di pneumatico in alternativa, la cui ammissibilità sia stata riconosciuta successivamente alla omologazione (e risulta quindi dato atto ufficiale della Amministrazione ovvero dalla memoria meccanografica, ma non è attestata sulla carta di circolazione), a richiesta degli interessati potrà procedersi all'aggiornamento della carta stessa senza visita e prova (tariffa 2.2).
- B) In tutti gli altri casi dovrà allegarsi alla domanda il nulla-osta della casa costruttrice del veicolo, da individuare con il numero di telaio o attraverso la sigla completa del tipo: tale dichiarazione è finalizzata a conseguire la garanzia della compatibilità dei pneumatici con l'assetto statico e dinamico degli assi e delle sospensioni.

In sede di visita e prova sarà verificato:

- 1) che le dimensioni massime di ingombro del veicolo permangono invariate. Si precisa al riguardo che è ammesso l'utilizzo di pneumatici con larghezza della sezione maggiore, purché non fuoriescano dalla carrozzeria: non è consentita l'applicazione di bandelle copri ruota;
- 2) Che la circonferenza di rotolamento non differisca di \pm il 5% da quella ammessa in sede di omologazione o approvazione del veicolo;**
- 3) Che il diametro del cerchio di calettamento non sia inferiore a quello ammesso in sede di omologazione o approvazione del veicolo. Per i veicoli diversi dalla categoria M3 ed N3 è ammessa anche una tolleranza negativa massima del 10%;
- 4) Che l'indice di carico e il codice di velocità siano compatibili con i relativi dati di omologazione del veicolo, richiamati nel nulla-osta sopra citato.

La citata circolare n. 3838/4360 (7) (1) è sostituita dalla presente.

Roma, 20 giugno 1996

Il Vice direttore centrale
Dott. Ing. Mario Sante De Angelis